

Guida al lavoro de "Il Sole 24 Ore" - 8 ottobre 2010.

RAPPORTO DI LAVORO

Giurisprudenza

danno alla salute, deve provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso tra l'uno e l'altra e solo l'assolvimento di tale onere da parte del lavoratore fa insorgere quello ulteriore a carico del datore di lavoro.

Nota - La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 17.2.2009, n. 3788) afferma come la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. sia di natura contrattuale.

Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

In tema di infortunio accaduto al guida di mezzo aziendale, la Suprema Corte (Cass., sez. lav., 24.6.2009, n. 14841) ha stabilito come l'affidamento occasionale della guida di un camion ad un dipendente fornito della prescritta abilitazione, oltre che della pratica di guida del mezzo, non costituisce un elemento di prova idoneo a dimostrare l'inadempimento all'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, non essendo la guida di autoveicoli, per il trasporto di persone o cose, qualificabile come un'attività intrinsecamente pericolosa.

A diverse conclusioni giungeva invece la Suprema Corte (Cass., sez. lav., n. 13309/2007) che ha ritenuto in tema di incidente automobilistico determinato da sottoposizione a stress del lavoratore che «un lavoratore debba essere risarcito del danno subito in un incidente stradale, qualora possa dimostrare il nesso causale tra lo stress (che ha portato all'incidente) e la sua attività lavorativa».

La vicenda, oggetto di quest'ultima sentenza della Cassazione, nasce dal ricorso presentato da un lavoratore, gravemente ferito in un incidente stradale, il quale chiedeva al datore di lavoro il risarcimento dei danni subiti, in quanto, a proprio giudizio, l'incidente era stato provocato dal forte stress subito a causa delle continue trasferte.

Sia il giudice del lavoro che il tribunale rigettavano l'appello principale del prestatore di lavoro e quello incidentale del datore di lavoro, avendo lo scopo di ottenere la restituzione della retribuzione pagata nel corso della malattia conseguente all'incidente subito.

La Corte di Appello riteneva che le circostanze di causa non consentivano di appurare uno stretto nesso causale tra l'incidente occorso al lavoratore e lo stress imputabile al datore di lavoro, giungendo a tale decisione sulla base dell'esame delle cause di stress indicate dal lavoratore, quali la lunga durata e la frequenza delle trasferte.

La questione si spostava, in seguito, dinanzi alla Cassazione; i giudici di legittimità ritenevano e riconoscevano il nesso causale tra la condotta tenuta dal datore di lavoro e l'evento dannoso da cui il ricorrente era rimasto leso, ritenendo, pertanto, responsabile il datore di lavoro a causa della dimensione inadeguata dell'organico che costituiva una condizione lavorativa stressante per il ricorrente, costretto a continue trasferte e lunghi viaggi oltre allo svolgimento della sua normale attività lavorativa.

Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore

Tribunale di Trieste 13 gennaio 2010

Giud. Barzazi; Ric. DG; Res. RFTI

Infortunio sul lavoro - Incidente automobilistico accaduto nel corso del servizio - Auto aziendale - Idoneità all'uso - Responsabilità aziendale - Non sussiste

L'articolo 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, dovendo la responsabilità datoriale essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento, ragione per cui il lavoratore che lamenta di aver subito, a causa dell'attività lavorativa, un